

PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
DIRETTORE GENERALE

D.Lgs. 81/2008 - SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.Lgs. 81/2008 ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.LGS.81/2008. PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023. (CIG 8571289371)

Vista la determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxx ad oggetto l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività di cui in epigrafe

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in Pesaro, Viale Gramsci n. 4 ,

TRA

Dott. Domenicucci Marco, nato a Pesaro il 08/01/1959, in qualità di Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, domiciliato per l'incarico nella sede di tale Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia rappresentata, d'ora in avanti denominato Committente;

Codice Fiscale della Provincia: 00212000418

E

P.I. Severi Oscardo, nato a Fossombrone il 07/4/1948 e residente in Fano Via Zacconi 2/A, nella sua qualità di Socio Amministratore con poteri di stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione della ditta SEA Gruppo srl con sede in Fano via Borsellino, partita IVA: 01213360413 domiciliato per l'incarico nella sede di tale società, che interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di SEA Gruppo srl, d'ora in avanti denominato Incaricato;

Premesso che:

il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ente svolgono le funzioni di Datore di Lavoro per i lavoratori dell'Ente che svolgono la propria attività nelle sedi oggetto del presente incarico;

gli stessi non hanno la possibilità operativa di eseguire direttamente tutte le attività di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con la necessaria presenza, in ragione dei molteplici incarichi ed attività cui sono deputati, né possiedono i requisiti previsti dall'art. 32 dello stesso decreto legislativo; non è, peraltro, presente nell'Ente personale tecnico in possesso dei requisiti professionali e/o delle disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività proprie del Servizio Prevenzione e Protezione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di Medico Competente ai sensi artt. 39-40-41-42 del D.Lgs. 81/2008;

si rende pertanto necessario esternalizzare dette attività e compiti, compresa l'attribuzione della responsabilità del Servizio

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – FINALITÀ DELL'INCARICO

La Finalità del contratto consiste nell'incarico per l'esternalizzazione :

- Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Committente conferisce al costituito Incaricato, che accetta, l'incarico professionale per lo svolgimento dei compiti e delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo netto TRIENNALE di 26.157,00 (ventiseimilacentocinquantesette/00) IVA ed oneri previdenziali esclusi, alle condizioni di seguito indicate.
- incarico per l'esternalizzazione del Medico competente di cui all'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Committente conferisce al costituito Incaricato, che accetta, l'incarico professionale per lo svolgimento dei compiti e delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo netto TRIENNALE di 44.753,00 (quarantaquattromilasettecentocinquantatre/00) IVA ed oneri previdenziali esclusi (se necessari), alle condizioni di seguito indicate.

#### ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico comprende tutte le attività ed i compiti previsti in appresso e specificatamente quelli di cui all'art. 33 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni pertinenti il Servizio Esterno di Prevenzione e Protezione per le seguenti sedi di lavoro nelle quali operano i dipendenti della Provincia:

- 1) Sede Principale di Viale Gramsci 4, Edificio A ed Edificio B;
- 2) Sede di Via Barsanti, Centro Ricerche Floristiche Marche A.J.B. Brill-Cattarini;
- 3) Sede di Via Barsanti, capannone segnaletica;
- 4) Sede di via Cacciatori, capannone servizi speciali
- 5) Sede uffici Polizia Provinciale di via dei Cacciatori, Pesaro;
- 6) Sede C.O. Viabilità loc. Porta Nuova - Cà Rombaldoni s.n.di Urbania;
- 7) Sede C.O. Viabilità Via Pieve 12 piano seminterrato di Macerata Feltria ;
- 8) Sede C.O. Viabilità SP42, Acquaviva di Cagli ;
- 9) Sede C.O. Viabilità SP16 Orcianese km 19+400 loc.Piagge ;
- 9) Sede C.O. Viabilità Strada Provinciale n. 57 km 7+900 loc. Monte Guiduccio;
- 10) Rifugio Ca i Fabbri – Fossombrone
- 11) Sede distaccata Sicurezza sul lavoro di via Diaz 10, Pesaro
- 12) Sede Deposito Archivio di Via Nanterre (Campus), Pesaro
- 13) Sede Magazzino Economato di Via Nanterre (Campus), Pesaro
- 14) Impianto Ittiogenico di via del Catria, Chiaserna;
- 15) Sede Centro Riserva Statel Naturale Gola del Furlo, Acqualagna;

L'Incaricato ha specifico incarico ed obbligo di assolvere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , in particolare:

1.

Per le sedi succitate aggiorna la valutazione dei rischi, comprensiva dei rischi struttura e dei rischi mansione di cui all'art. 28, co. 1, 1bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ponderando le attività da svolgere in relazione alla tipologia delle mansioni lavorative ed agli ambienti di lavoro in cui sono effettivamente svolte dai dipendenti dell'Ente. L'adempimento deve essere effettuato in caso di aggiornamenti entro i successivi 6 mesi

2.

art. 33 co.1 lett. a): in relazione alla natura dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvede:

Per le sedi succitate all'aggiornamento dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e nel rispetto delle prescrizioni degli ambienti di lavoro emanate dall'Azienda Sanitaria Locale n.1 Pesaro relative all'idoneità degli uffici ed alle disposizioni inerenti l'igiene dei locali e la salute dei lavoratori. L'adempimento deve essere effettuato in caso di aggiornamenti entro i successivi 6 mesi

3.

art. 33 co.1 lett. b) provvede:

Per le sedi succitate ad aggiornare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure.

L'adempimento deve essere effettuato in caso di aggiornamenti entro i successivi 6 mesi

4.

art. 33 co.1 lett. c) provvede:

Per le sedi succitate ad aggiornare, per quanto di competenza, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. L'adempimento deve essere effettuato in caso di aggiornamenti entro i successivi 6 mesi

5.

art. 33 co.1 lett. d): propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, in numero compreso tra 150 e 200. L'adempimento deve essere effettuato in caso di aggiornamenti entro i successivi 10 mesi

6.

art. 33 co.1 lett. e): partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

7.

art. 33 co.1 lett. f): fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'Lgs. 81/2008 e s.m.i.

8.

disposizioni di cui al titolo V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro": fornisce le indicazioni relative alla necessità della presenza di segnaletica di sicurezza riferita ad oggetti, attività o a situazioni determinate, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare all. XXVII "Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio" e all. XXIX "Prescrizioni per i segnali luminosi" inerenti le vie di esodo) o qualora si tratti di situazioni di rischio non considerate negli allegati citati, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, indica le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, in modo tale da rendere possibile verifiche periodiche della corretta posa in opera della segnaletica di sicurezza prescritta.

Inoltre

Il professionista nominato per l'espletamento dei compiti di Medico competente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 39 – 40 – 41 - 42, dei D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, per tre anni a partire dal 01/01/2021, sulla base delle informazioni e/o variazioni tempestivamente trasmesse dal Datore di Lavoro, si assume la responsabilità dei seguenti incarichi ed attività:

1. collaborare con il "datore di lavoro" e con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
2. collaborare con il "datore di lavoro" e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento;
3. eseguire gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
4. eseguire gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari);
5. istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso il "datore di lavoro" con salvaguardia del segreto professionale;
6. effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
7. fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità, di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui sopra e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

9. comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;

La ditta incaricata secondo le funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all' organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- i) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- k) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

#### ART. 3 – RAPPORTI CON L'ENTE

L'Incaricato avrà libero accesso alle aree di pertinenza dei servizi ed uffici per i quali è assunto l'incarico di RSPP e Medico Competente senza che si costituiscano per questa collaborazione obblighi di sorta da parte della Provincia Committente, restando inteso che l'Incaricato sarà coperto, con spesa a suo carico, da idonea Polizza Assicurativa inerente la Responsabilità Civile verso terzi e antinfortunistica per le attività svolte nell'esercizio del predetto incarico.

Si dà atto che l'Incaricato rimarrà comunque responsabile e referente verso la Provincia anche per l'operato dei suoi collaboratori.

La società incaricata per il tramite di professionista incaricato assumerà la responsabilità della sorveglianza sanitaria in qualità di Medico Compete così come specificato agli artt. 39-40-41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sia per i dipendenti del Comune a tempo indeterminato che per il personale inquadrato come contrattista, LSU. individuati a rischio lavorativo per la mansione espletata, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico .

#### ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha la durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data del 01/01/2021 .

#### ART. 5 – CESSIONE

E' vietata la cessione anche indiretta del presente atto.

#### ART. 6 – COMPETENZE PROFESSIONALI

Le capacità ed i requisiti richiesti ai candidati sono quelli previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### ART. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE

Per le prestazioni professionali richieste il compenso è stabilito in 70.910,00 (triennale) (settantamilanovecentodieci/00) al netto di IVA.

#### ART. 8 – PRESTAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dal presente accordo gli aspetti di natura professionale non direttamente esplicitati nel presente contratto.

Sono esclusi dalle predette attività gli accertamenti sanitari, eventuali esami di laboratorio, misure strumentali, rilascio di certificazioni ai sensi del D. Lgs. 277/91, C.P.I., L 46/90, e quanto altro non previsto dai precedenti punti.

Per tutte le attività non previste nel presente contratto, e/o consulenze afferenti agli aspetti strutturali, impiantistici e di progettazione delle misure di emergenza e delle relative procedure per la gestione delle stesse, correlate agli aspetti della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, saranno coordinate dal RSPP e compensate dal datore di lavoro mediante stipula di apposito contratto.

#### ART. 9 – PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in più soluzioni, previo nulla-osta del Dirigente incaricato, previa verifica dell'attuazione delle disposizioni contrattuali, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con rate semestrali di pari importo.

Resta stabilito comunque che nessun rapporto di alcuna natura si attiva tra il Committente ed i collaboratori dell'Incaricato, rimanendone a suo totale carico ogni onere e qualunque obbligo sotto qualsiasi profilo.

#### ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente fornisce all'Incaricato, all'atto della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., necessarie per lo svolgimento dell'incarico e di cui con la sottoscrizione del presente si dà atto senza riserve, di averli integralmente ricevuti; in particolare copia dei seguenti documenti:

- copia su supporto informatico del D.V.R. relativo agli edifici oggetto della convenzione;
- organigramma delle unità produttiva;
- regolamento delle funzioni e delle mansioni ricoperte;
- regolamento "di organizzazione dei servizi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro";
- stralcio del registro degli infortuni e malattie professionali per il personale dipendente dell'Ente;
- le prescrizioni eventualmente impartite dagli Organi di Vigilanza;
- i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dei componenti le Squadre di Emergenza e di primo soccorso, degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, dei Preposti e dei Dirigenti facenti capo al Datore di Lavoro di cui alla presente convenzione.

La Provincia individua nell'ing. Baldelli Riccardo, capo ufficio sicurezza sui luoghi di lavoro il tecnico interno dell'Ente quale riferimento ed interfaccia del Responsabile del S.P.P. per tutte le necessità di informazioni, reperimento dati e quant'altro, nonché quale destinatario per conoscenza, delle comunicazioni relative alla sicurezza che scaturiscano in forza del presente atto.

#### ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Tutte le spese per lo svolgimento dell'incarico, nessuna esclusa, si intendono comprese e conglobate nell'importo complessivo.

Le responsabilità attribuibili al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai componenti dello stesso sono unicamente quelle indicate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni e quelle ad esse attribuibili dalla vigente giurisprudenza in materia, rimanendo a diretto carico del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti la responsabilità per il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli operatori, secondo la situazione specifica.

#### ART. 12 – FORO GIUDIZIALE

Il Foro giudiziale competente è quello della Spezia. Non si prevede la clausola compromissoria.

#### ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente ha diritto a risolvere in tutto o in parte il contratto qualora accerti che il professionista incaricato e/o i suoi collaboratori non siano in grado o non eseguano correttamente

quanto prescritto nel presente atto. A tale scopo la Provincia, per il tramite del Committente, metterà in mora il professionista e trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della messa in mora senza che lo stesso si sia attivato adeguatamente, il contratto sarà risolto di diritto e l'incaricato pagherà alla Provincia una somma a titolo di penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre a perdere il diritto al pagamento delle somme non ancora riscosse.

Il Committente, nel caso di cui sopra, si riserva la facoltà di chiedere al Consulente anche gli ulteriori danni eventualmente patiti.

Richiamato

- l'art. 1 comma 13 del D.L.06/07/2012 n.95 (convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n.135) secondo cui ; "Le Amministrazioni Pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell'art. 26 comma 1, ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quello del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 Omissis....."

ART. 14 – PENALI

La penale per inosservanza delle clausole contrattuali è :

- pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze contrattuali previste

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali del presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico del professionista contraente.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, disciplinanti la materia.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviando a tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.

L'Incaricato con la sottoscrizione del presente atto accetta l'applicazione delle norme contenute nei Regolamenti Provinciali vigenti.

-----  
Le parti confermano e approvano il presente atto e quindi lo sottoscrivono.

Letto, sottoscritto e confermato

....., lì .....

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
L'affidatario

\_\_\_\_\_